



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente-relatore

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smirondo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dr.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 55/A/2025

nel giudizio di appello, in materia pensionistica, iscritto al n. 7012/P del

registro di segreteria, promosso da *Omissis*, nato a *Omissis* il *Omissis*

(c.f. *Omissis*) ed elettivamente domiciliato in Palermo, in via Salvatore

Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Todaro (c. f.

TDRFNC62E13H797G), che lo rappresenta e difende dichiarando di

volere ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni al numero

telefax 091/583853 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata

francescotodaro@pecavvpa.it

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 65/2025, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della

Corte dei Conti per la Regione Sicilia e pubblicata in data 04-03-2025,

non notificata.

CONTRO

L'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (P.I. 02121151001), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, in via Ciriaco il Grande – EUR, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Francesco Velardi (c.f. BVLRFNC72E20L112A) pec avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it).

Uditi, alla pubblica udienza del 17 luglio 2025, l'avv. Enrico Pistone Nascone, per delega orale dell'avv. Francesco Todaro, per l'appellante, e gli avv. Francesco Velardi e Tiziana Norrito, per l'INPS

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Giudice di prime cure, l'odierno appellante aveva premesso:

- di essere figlio del docente universitario, prof. *Omissis*, deceduto a *Omissis* il *Omissis*;
- che, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalla legge n. 218/1952, così come modificata dall'art. 22 della legge n. 903/1965, in data 26.05.2020, aveva inoltrato all'INPS domanda di pensione indiretta ordinaria;
- che, con provvedimento del 21.04.2021, l'Inps aveva rigettato la domanda asserendo che *“il ricorrente alla data del decesso del genitore risultava fuori corso di studi”*;
- che, in realtà, al tempo della domanda, aveva 24 anni, era

regolarmente iscritto al sesto anno della facoltà di medicina e chirurgia, avendo optato per la frequenza del corso part time, sicché sussistevano i presupposti per il riconoscimento della pensione indiretta.

Per tali ragioni, aveva chiesto di:

1. annullare il provvedimento dell'INPS del 21.04.2021 con il quale è stata respinta la domanda di pensione indiretta;
2. ritenere e dichiarare il suo diritto ad ottenere, per l'anno 2020/2021, la pensione indiretta perché regolarmente iscritto al VI° anno del corso di laurea;
3. condannare l'INPS a liquidare in suo favore la quota di pensione indiretta ordinaria dal mese di maggio 2020 al marzo 2021; con vittoria delle spese di lite.

Con memoria di costituzione, l'INPS aveva dedotto la correttezza del suo operato, evidenziando che, alla data di presentazione della domanda di pensione, il ricorrente aveva ormai superato il periodo di sei anni, pari alla durata del corso legale di studi in Medicina e chirurgia.

Con la sentenza impugnata, il primo Giudice osservava che la controversia verteva sull'interpretazione dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965 e che tale disposizione subordinava il riconoscimento del diritto, al fatto che l'interessato:

1. non superasse i 26 anni di età;
2. frequentasse un corso di studio universitario e per la durata legale di esso;

3. risultasse a carico del genitore al momento del decesso e non prestasse lavoro retribuito.

Ciò premesso, osservava che, per “*durata legale del corso di studi*” doveva intendersi la durata istituzionale del corso di laurea, cioè quella stabilita, ex ante ed in termini omogenei dalle norme di legge e di Ateneo, essendo irrilevante la durata personale del corso di studi (come nel caso, del cd. studente a tempo parziale).

Tale evenienza, ben poteva astrattamente incidere sulla durata della carriera universitaria (e consentire allo studente di escludere il proprio status di fuori corso) ma non poteva produrre effetti sulla nozione normativa di durata legale del corso di laurea.

Nella fattispecie in esame -come si evinceva dalla documentazione prodotta dall’Università degli studi di Palermo- l’odierno ricorrente, nato il *Omissis*, si immatricolava il 30 settembre 2013 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2013-2014, avente durata legale di sei anni; il medesimo, quindi, frequentava, in modalità part time, il sesto anno di corso, suddividendolo fra l’anno accademico 2018-2019 e l’anno 2019-2020.

Era dunque evidente che il sesto anno di corso (cioè l’ultimo anno della durata del corso legale) coincideva con l’anno accademico 2018-2019, non avendo alcuna rilevanza, per l’accesso alla pensione indiretta il fatto che il ricorrente avesse optato per l’iscrizione a tempo parziale.

Tutto ciò implicava che alla data della morte del padre (*Omissis*) il ricorrente non aveva il requisito accademico necessario per beneficiare della pensione indiretta, essendo ormai decorso il periodo

di “durata del corso legale” della laurea magistrale in Medicina e chirurgia pari ad anni sei (corrispondenti al periodo compreso dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2018/2019).

Per tali ragioni, il primo Giudice respingeva il ricorso.

Nell’appello, l’appellante osservava che, nel caso in esame, il ricorrente, alla data di decesso del genitore, frequentava un regolare corso legale di studi e, nel corso dell’anno accademico 2019/2020, era regolarmente iscritto al sesto anno di chirurgia. Né si può ritenere che l’opzione per la frequenza del corso part time, espressamente stabilita dalla legge e dal regolamento dell’UNIPA, a cui l’appellante, figlio unico, ha dovuto far ricorso, per assistere e accudire il genitore gravemente ammalato, possa essere considerata come frequenza di un corso di durata non legale, poiché oltre il corso legale l’unica possibilità che si configura nel nostro ordinamento è quella della frequenza fuori corso, tertium non datur.

Ciò premesso, la difesa dell’appellante ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 406/1994.

A ciò, ha aggiunto che, in un caso simile a quello in esame, deciso con sentenza n. 217/2024 dalla Corte dei conti Sez. Giurisdizionale per la Reg. Siciliana, l’INPS, nel riesaminare la pratica inizialmente rigettata, aveva riconosciuto l’iscrizione a tempo parziale valida a tutti gli effetti ai fini del periodo del corso legale di studi.

Per tali ragioni, ha chiesto di:

- riformare la sentenza impugnata e di dichiarare il diritto dell’appellante di ottenere, per l’anno 2020/2021, la pensione

indiretta ordinaria perché regolarmente iscritto al sesto anno del corso di laurea;

- condannare l'INPS a liquidare in favore dell'appellante la quota di pensione indiretta ordinaria dal mese di maggio 2020 al marzo 2021;
- condannare inoltre l'Istituto resistente al pagamento delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.

L'INPS, costituitosi in giudizio, richiamando le difese già esposte in primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

In udienza le parti presenti hanno insistito nelle domande propost.

DIRITTO

L'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 603 e s.m.i. e l'art. 82 del TU 1092/1973 riconoscono il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità ai figli superstiti studenti universitari ***“per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età”***.

La funzione della pensione di reversibilità è di dare garanzia di continuità nel sostentamento dei figli dopo la morte del genitore onerato del mantenimento: in questo caso si tratta di figli maggiorenni che, in ragione della propria dedizione agli studi universitari, sono impossibilitati a procurarsi un reddito proprio (cfr. Corte Cost., sent. n.7/1980, id. n. 142/1984, nonché sent. n.366, del 23 – 31 marzo 1988, e sent. n. 42, del 22 – 25 febbraio 1999).

Il tenore letterale di tali disposizioni rende evidente che il compimento del ventiseiesimo di età concorre alla determinazione della fattispecie come correttivo del presupposto principale rappresentato dalla «*durata*

del corso legale degli studi».

Il requisito dell'età, inoltre, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza prevalente (cfr. Sez. Giur. Veneto n. 100/2009) permette, in casi particolari (come, ad esempio, l'iscrizione tardiva presso l'Università, il passaggio da un corso di studi universitario ad un altro), di continuare a percepire una quota pensione oltre la soglia della durata legale fino al limite invalicabile dell'anzianità anagrafica di ventisei anni.

Successivamente, l'art. 23. Comma 3, della Legge n. 390/91 ha previsto che "...**3. Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario...**"; quindi, facendo applicazione di tale ultima norma, l'Università degli Studi di Palermo, con D.R. n.241 del 5.02.2019, modificato con D.R. 4014/2020, ha regolamentato le immatricolazioni, iscrizioni e carriere ad un corso di studio a scelta dello studente secondo modalità a tempo pieno o a tempo parziale.

Ne deriva che "*status*" di studente a "*tempo parziale*" costituisce, oggi, una facoltà riconosciuta allo studente universitario che incide, ai fini pensionistici, sulla nozione di "*durata legale del corso di laurea*".

Ciò in quanto, come già detto, lo studente che consegue una laurea, potrebbe iscriversi ad altra facoltà universitaria e percepire il beneficio pensionistico, di cui si discute nel presente giudizio fino, però, al compimento del ventiseiesimo anno di età; appare, quindi, evidente che se, conseguita una prima laurea, lo studente può proseguire il percorso universitario fino al ventiseiesimo anno di età, a maggior

ragione deve ritenersi che, sempre entro detto limite di età, possa proseguire il per corso universitario in modalità part-time.

In conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante di ottenere, per l'anno 2020/2021 e fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, la quota di pensione di reversibilità prevista dagli artt. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 603 e s.m.i. e 82 del TU 1092/1973; le somme spettanti, a tale titolo, vanno maggiorate di interessi e rivalutazione secondo il criterio dell'assorbimento, per cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione calcolata alla stregua degli indici Istat, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (art. 167, n. 3 c.g.c. e art. 21, n. 2, all. 2, c.g.c.).

Stante la novità della questione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del c.g.c., appare equa la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante di percepire, per l'anno 2020/2021, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, la quota di pensione di reversibilità prevista dagli artt. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 603 e s.m.i. e 82 del TU 1092/1973, oltre a interessi e rivalutazione, sulle somme spettanti, a tale titolo, secondo il criterio dell'assorbimento, per cui

l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione calcolata alla stregua degli indici Istat, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (art. 167, n. 3 c.g.c. e art. 21, n. 2, all. 2, c.g.c.).

Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.

Il Presidente-estensore

Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. n. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dispone con decreto che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. Palermo, 22/07/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

[illegible][illegible][illegible][illegible]